



# COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

Servizio Polizia Municipale

## DETERMINAZIONE N. 404 del 19-04-2019

**Oggetto: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PESCANTINA E ALTRI SERVIZI PARTICOLARI RIVOLTI AI GATTI CHE VIVONO IN LIBERTA" O CHE VERSANO IN STATO DI DIFFICOLTA".**

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, in particolare gli artt. 107, 183, e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. N° 17 in data 22/02/2000 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. N° 335 del 22.12.2005 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. N° 7 del 14/02/2012 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione di C.C. N° 25 del 11/06/2012;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n° 3 in data 09/03/2013;

VISTO l'art. 107, del D. Lgs. N. 267/00 sull'ordinamento degli Enti Locali, che stabiliscono le competenze dei Dirigenti;

VISTO l'art. 182 del T.U. n. 267/2000 per quanto riguarda le fasi di spesa;

La legge 241/90 in ordine ai principi generali dell'attività amministrativa" in cui tale attività "è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 80 con prot. 33226 del 31.12.2018 con il quale al sottoscritto è stato affidato l'incarico di responsabile dell'area Vigilanza fino al 30.04.2019;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07.01.2019 ad oggetto "Approvazione definitiva del DUP 2019-2021 e del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)"
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19.04.2018 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ( Peg ) Piano della Performance 2018 – 2019 - 2020" e successive modifiche ed integrazioni.

Preambolo relativo ai servizi svolti dell'Azienda Sanitaria ULSS 9 - Scaligera di Verona - per ciò che attiene alla gestione dei cani randagi:

PREMESSO che l'art. 84 del D.P.R. 8 Febbraio 1954, n. 320 - "Regolamento di Polizia Veterinaria", stabilisce che "I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti", ed ancora, che l'art. 4 della Legge 14 Agosto 1991, n. 281 - "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", stabilisce altresì che "I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione;

PREMESSO che l'art. 6 della Legge Regione Veneto 28 Dicembre 1993, n. 60 - "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", stabilisce che:

1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio-sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9 della legge medesima.
2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
3. Dell'affidamento temporaneo, nel caso di consegna dell'animale catturato ad una associazione protezionistica convenzionata, si fa carico l'associazione stessa.

4. La cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi veterinari multizonali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e dei delegati dalle associazioni convenzionate... "omissis";

PRESO ATTO che ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1627 del 09/09/2014 (che ha approvato le nuove linee guida per l'identificazione mediante microchip dei cani vaganti catturati, nonché dei gatti delle colonie feline registrate), i cani randagi catturati, se privi di identificazione, saranno identificati e registrati nella Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina (BAC) a cura del competente servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria ULSS 9 - Scaligera di Verona e le spese della prestazione, comprensiva del costo del microchip, saranno a carico del Comune in cui è stato catturato il cane. Del pari, saranno a carico del Comune in cui è stato catturato il cane le spese per il mantenimento dell'animale nei giorni di permanenza (temporanea) presso il canile sanitario dell'Azienda Sanitaria ULSS 9 - Scaligera di Verona (di norma 10-15 giorni per la profilassi sanitaria), successivamente ai quali il cane verrà trasferito presso apposita struttura di ricovero convenzionata con il Comune di Pescantina;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario provvedere, per il periodo corrente fra la data del presente atto e il 31/12/2021, per il servizio di cattura, custodia e mantenimento temporaneo dei cani

randagi vaganti nel territorio comunale di Pescantina per il tramite del servizio multizonale veterinario dell'Azienda Sanitaria ULSS 9 - Scaligera di Verona, avente sede a Verona in via Valverde n. 42, poiché ai sensi della Legge Regionale n. 60/1993 la cattura dei cani è di competenza dell'Azienda Sanitaria ULSS, così come l'applicazione del microchip;

Preambolo relativo ai servizi svolti dell'Azienda Sanitaria ULSS 9 - Scaligera di Verona - per ciò che attiene la gestione dei gatti che vivono in libertà (colonie feline):

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1627 del 09/09/2014, che ha approvato le nuove linee guida per l'identificazione mediante microchip oltre che dei cani vaganti catturati se non già identificati, anche dei gatti delle colonie feline registrate al momento della loro sterilizzazione, prevedendo l'iscrizione anche di questi ultimi nella Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina (BAC), registrando come proprietario il Comune di insediamento della colonia felina di appartenenza, cui saranno addebitati gli oneri di identificazione e costo del microchip da parte del Servizio Veterinario o del Veterinario Libero Professionista Autorizzato e convenzionato con l'Azienda Sanitaria ULSS 9 - Scaligera di Verona;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario provvedere, per il periodo corrente fra la data del presente atto e il 31/12/2021, per il servizio di identificazione mediante l'applicazione di microchip dei gatti delle colonie feline registrate al momento della loro sterilizzazione e insediate nel territorio comunale di San Pietro in Cariano, svolto dal servizio multizonale veterinario dell'Azienda Sanitaria ULSS 9 - Scaligera di Verona, avente sede a Verona in via Valverde n. 42, poiché, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1627 del 09/09/2014, dette incombenze sono di competenza dell'Azienda Sanitaria ULSS medesima;

Preambolo relativo ai servizi svolti Ente Nazionale Protezione Animali, con sede a Roma in via A. Regolo n. 27 P. IVA 02125341004 onlus, nella figura del centro benessere animali comunale "Fondazione Cani & Gatti – Giorgio e Antonella Fietta" sito in Verona in via Barsanti n. 19/b, per ciò che attiene la gestione dei cani randagi e di alcuni particolari servizi previsti per i gatti che vivono in libertà e/o di proprietario sconosciuto:

PREMESSO che con nota del 29/10/2015 - Prot. 18565, il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria ULSS 20 di Verona - Dipartimento di prevenzione - Servizi Veterinari (ora Azienda Sanitaria ULSS 9 - Scaligera di Verona) ha comunicato ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona l'inaugurazione del canile rifugio di Verona, gestito dall'Associazione protezionistica E.N.P.A., che provvede alla custodia, al mantenimento e alla successiva cessione in adozione dei cani catturati nei propri territori, fermo restando che il servizio di cattura, identificazione, osservazione ed esecuzione dei trattamenti sanitari previsti dalla legge rimane di competenza dei servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria ULSS 20 di Verona, che sarà ancora assicurato dal Canile Sanitario sito a Verona in Via Campo Marzo n. 20;

CONSTATATO che con la medesima nota, ai fini dell'accudimento dei cani vaganti, che è compito delle amministrazioni comunali e che in via suppletiva è stato assicurato dal Canile Sanitario, è stata rappresentata l'opportunità che detto servizio sia svolto da strutture dedicate, invitando i Comuni a fare riferimento alla struttura citata al paragrafo precedente;

RICHIAMATA la determinazione n. 1077 del 22.12.2016 con la quale è stato affidato all'Ente Nazionale Protezione Animali – sezione di Verona, con sede in via Bersanti n. 19/b – 37139 Verona, P. IVA 02125341004 - C.F. 801146050586, che gestisce il Centro Benessere Animale comunale "Fondazione Cani Gatti – Giorgio e Antonella Fietta, il servizio di ricovero, custodia, mantenimento e affidamento dei cani randagi o vaganti catturati nel territorio comunale di Pescantina per tre anni dalla data di sottoscrizione della convenzione avvenuta il 09.11.2018, presente agli atti di questo ufficio;

RILEVATO che tale servizio, da una consultazione del sito [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it), non è presente sul Me.Pa. né sono attive convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti qualificati come centrali di committenza ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 e dell'art. 59 della legge n. 388/2000 comma 343 legge di stabilità 2014 e che pertanto si rende necessario sviluppare un processo autonomo di acquisizione;

VISTO il comma 1 dell'art. 37, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Nuovo codice dei Contratti), che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e pertanto senza avvalersi delle centrali di committenza;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 lett. a) dell'art. 36, il quale prevede che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

RILEVATO che, a norma dell'art. 10 della Legge Regione Veneto 28 Dicembre 1993, n. 60 -"Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", le associazioni iscritte all'albo regionale delle associazioni protezionistiche, mediante convenzione con i Comuni e con le Unità locali socio-sanitarie, possono svolgere molteplici funzioni, fra le quali quelle di costruire e gestire rifugi per cani e gatti e che dette attività hanno carattere volontaristico con esclusione di fini di lucro.

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere, per il periodo corrente fra la data del presente atto e il 31/12/2021, anche per i servizi eventualmente resi dall'Ente Nazionale Protezione Animali – sezione di Verona, con sede in via Bersanti n. 19/b – 37139 Verona, P. IVA 02125341004 - C.F. 801146050586, così come meglio dettagliati nei paragrafi che precedono e nell'allegato atto di convenzione all'uopo sottoscritto;

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

APPURATO che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste l'obbligo di astensione per conflitto di interesse;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio svolto fuori dai locali della stazione appaltante. Per effetto di ciò non sussistono conseguentemente i relativi costi in quanto non sono state rilevate interferenze;

DATO ATTO che, in data 24/10/2017 è stato ottenuto dall'ANAC il codice CIG, il cui numero attribuito è ZEB26FB00B per quanto riguarda l'attività gestita dall'Ente Nazionale Protezione Animali – sezione di Verona, con sede in via Bersanti n. 19/b – 37139 Verona;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dei soggetti cui si intende affidare i servizi (cioè l'Azienda Sanitaria ULSS 9 - Scaligera di Verona e dall'Ente Nazionale Protezione Animali – sezione di Verona, con sede in via Bersanti n. 19/b – 37139 Verona acquisiti tramite la procedura "DURC ON LINE" e constatata la regolarità,

DATO ATTO dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse del sottoscritto e del responsabile del procedimento in relazione al procedimento in oggetto (L. 190/2012 e D.P.R. 62/2013);

Tutto ciò premesso;

## DETERMINA

1. Di approvare le premesse come parte integrante;
2. per i motivi narrati in premessa, di affidare direttamente all'Azienda Sanitaria ULSS 9 -Scaligera di Verona, avente sede a Verona in via Valverde n. 42, Partita IVA n. 02573090236, l'effettuazione del servizio di cattura, identificazione mediante applicazione di microchip, custodia e mantenimento temporaneo dei cani randagi vaganti nel territorio comunale di Pescantina effettuato per il tramite del servizio multizonale veterinario dell'Azienda Sanitaria medesima, che prevede una spesa unitaria giornaliera per il relativo mantenimento presso il canile sanitario pari ad euro 3,00 per cani di piccola taglia, o di euro 4,00 per cani di taglia media, o euro 5,00 per cani di taglia grande, oltre ad euro 8,00 per l'identificazione di ogni singolo cane mediante applicazione di microchip (voci di spesa attinte dal Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende ULSS);
3. sempre per i motivi narrati in premessa, di affidare direttamente all'Azienda Sanitaria ULSS 9 -Scaligera di Verona, avente sede a Verona in via Valverde n. 42, Partita IVA n. 02573090236, l'effettuazione del servizio di identificazione mediante applicazione di microchip dei gatti delle colonie feline registrate al momento della loro sterilizzazione e insediate nel Comune di Pescantina, effettuato per il tramite del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria medesima, che prevede una spesa pari ad euro 8,00 per ogni singolo gatto identificato (voci di spesa attinta dal Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende ULSS);
4. infine, per i motivi narrati in premessa, di effettuare direttamente all'Ente Nazionale Protezione Animali – sezione di Verona, con sede in via Bersanti n. 19/b – 37139 Verona, P. IVA 02125341004 - C.F. 80116050586, che gestisce il Centro Benessere Animale comunale "Fondazione Cani Gatti – Giorgio e Antonella Fietta, la cessione di ciascun cane catturato sul territorio del Comune di Pescantina e privo di proprietario, o proveniente da casi sociali, o da proprietario irreperibile dell'animale.
  5. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
    - il fine che il contratto intende perseguire è quello della tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo dei cani e dei gatti;
    - l'oggetto del contratto è il servizio di cattura, identificazione mediante applicazione di microchip, custodia e mantenimento temporaneo dei cani randagi vaganti nel territorio comunale di Pescantina, nonché la successiva cessione ad una Associazione protezionistica che ne assumerà la proprietà e si occuperà del benessere dell'animale, nonché della eventuale cessione a titolo di adozione.
  - nonché l'effettuazione del servizio di identificazione mediante applicazione di microchip dei gatti delle colonie feline registrate al momento della loro sterilizzazione e insediate nel Comune di Pescantina, effettuato per il tramite del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria medesima, che prevede una spesa pari ad euro 8,00 per ogni singolo gatto identificato (voci di spesa attinta dal Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende ULSS);
    - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio di lettera commerciale sia con all'Azienda Sanitaria ULSS 9 - Scaligera di Verona, che con all'Ente Nazionale

Protezione Animali – sezione di Verona, con sede in via Bersanti n. 19/b – 37139 Verona, P. IVA 02125341004 - C.F. 801146050586;

- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale e nella convenzione poc'anzi citate;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

6. di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

<b>Cap./Art.</b>	94001	<b>Descrizione</b>	Spese di cattura, custodia, mantenimento cani randagi, ecc.		
<b>Intervento</b>		<b>Miss./Progr</b>	01.08	<b>PdC finanziario</b>	<b>U.1.03.02.05.0033</b>
<b>Centro costo</b>	di VV37JL	<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>		<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	all'Azienda Sanitaria ULSS 9 - Scaligera di Verona, avente sede a Verona in via Valverde n. 42, Partita IVA n. 02573090236.				
<b>Causale</b>	Servizio di cattura, identificazione mediante applicazione di microchip, custodia e mantenimento temporaneo dei cani randagi vaganti nel territorio comunale di Pescantina.				
<b>Modalità finan.</b>	BILANCIO 2019 - 20 - 21				
<b>Imp./Pren. n.</b>	235	<b>Importo</b>	600,00	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

6.a) imputando la spesa di Euro 600,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2019	94001	Euro 200,00
2020	94001	Euro 200,00
2021	94001	Euro 200,00

<b>Cap./Art.</b>	94001	<b>Descrizione</b>	Spese di custodia, mantenimento cani randagi, ecc.		
<b>Intervento</b>		<b>Miss./Progr</b>	01.08	<b>PdC finanziario</b>	<b>U.1.03.02.05.0033</b>
<b>Centro costo</b>	di VV37JL	<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	ZEB26FB00B	<b>CUP</b>	

<b>Creditore</b>	Ente Nazionale Protezione Animali – sezione di Verona, via Bersanti n. 19/b – 37139 Verona, P. IVA 02125341004 - C.F. 80116050586				
<b>Causale</b>	Servizio di custodia, mantenimento, cura, assistenza sanitaria e affidamento in adozione, dei cani randagi abbandonati.				
<b>Modalità finan.</b>	BILANCIO 2019 - 20 - 21				
<b>Imp./Pren. n.</b>	236	<b>Importo</b>	3.600,00	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

7. imputando la spesa di Euro 3.600,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2019	94001	Euro 1.200,00
2020	94001	Euro 1.200,00
2021	94001	Euro 1.200,00

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

9. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;

10. di dare atto che per quanto riguarda l'azienda ULSS 9 Scaligera, come previsto dalla determinazione n° 4 del 7 luglio 2011 prevede l'esclusione tra soggetti pubblici nell'ambito di applicazione della tracciabilità per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex legge, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque tracciato;

11. di dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché" delega al Governo in materia di normativa antimafia", il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito alla presente procedura di affidamento è il seguente: ZEB26FB00B, da indicare in tutti gli atti concernenti i pagamenti dei servizi ad essa afferenti;

12. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'art. 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

13. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è Sandrini Giacomo in qualità di Comandante del Corpo Polizia Locale di questo Ente;

14. di dare atto che il presente provvedimento, come consegnato in originale al Servizio Segreteria, è annotato nel registro generale delle determinazioni e pubblicato all'albo pretorio on line ad intervenuta esecutività a parte del servizio Polizia Locale;

15. di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213 il 07.12.2012 dando atto che la regolarità contabile è esercitata attraverso il visto attestante la copertura finanziaria con la cui apposizione il presente provvedimento diventa esecutivo;

16. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica (art.9 comma1 lett. a) del D.L. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009);
17. di non procedere, ai sensi dell'art. 331 comma 3 del dpr 207/2010 e del punto 1 della circolare del Ministero Infrastrutture n. 4536/2012, alla pubblicazione dell'avviso di post-informazione sul profilo internet del Comune di Pescantina trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00;
18. di dare atto che ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e della legge 190/2012, presente atto verrà inserito in apposita scheda da pubblicare sul sito internet del comune di Pescantina "amministrazione trasparente".

Allegati: DURC - Dichiarazione conflitti - Casellario ANAC.

## DETERMINAZIONE N. 404 del 19-04-2019

Reg. Settore 41

**Oggetto:** AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PESCONTINA E ALTRI SERVIZI PARTICOLARI RIVOLTI AI GATTI CHE VIVONO IN LIBERTÀ" O CHE VERSANO IN STATO DI DIFFICOLTÀ".

**CIG ZEB26FB00B**

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 23-04-2019.

\*per la motivazione indicata con nota:

IL DIRIGENTE

Bogoni Simonetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

<b>Impegno N. 235 del 23-04-2019</b> a Competenza CIG ZEB26FB00B		
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo		
<i>Capitolo</i> 94001 <i>Articolo</i> SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI E ANIMALI D'AFFEZIONE		
<i>Causale</i>		AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PESCANTINA E ALTRI SERVIZI PARTICOLARI RIVOLTI AI GATTI CHE VIVONO IN LIBERTA" O CHE VERSANO IN STATO DI DIFFICOLTA
<i>Importo</i>	2019	€. 200,00
<i>Importo</i>	2020	€. 200,00
<i>Importo</i>	2021	€. 200,00
<i>Beneficiario</i> 975 AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA		
<b>Impegno N. 236 del 23-04-2019</b> a Competenza CIG ZEB26FB00B		
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo		
<i>Capitolo</i> 94001 <i>Articolo</i> SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI E ANIMALI D'AFFEZIONE		
<i>Causale</i>		AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PESCANTINA E ALTRI SERVIZI PARTICOLARI RIVOLTI AI GATTI CHE VIVONO IN LIBERTA" O CHE VERSANO IN STATO DI DIFFICOLTA
<i>Importo</i>	2019	€. 1.200,00
<i>Importo</i>	2020	€. 1.200,00
<i>Importo</i>	2021	€. 1.200,00
<i>Beneficiario</i> 4523 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS		

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo

II RESPONSABILE

*Sandrini Giacomo*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA